



ZVS Zupfmusik-Verband Schweiz
FSP Federazione svizzera di musica a pizzico
FSP Fédération suisse de musique à cordes pincées

STATUTO

(La forma maschile vale anche per quella femminile.)

Art. 1 Nome

1 Sotto il nome

- Zupfmusik-Verband Schweiz (ZVS)
- Federazione svizzera di musica a pizzico (FSP)
- Fédération suisse de musique à cordes pincées (FSP)

in seguito chiamata federazione è costituita un'associazione apolitica e aconfessionale ai sensi degli art. 60 ss. CCS, fondata a Zurigo il 13 novembre 1921.

2 La federazione è l'organizzazione mantello delle orchestre di mandolini e di chitarre svizzere, di suonatori individuali come pure di altre persone interessate alla musica a pizzico e a plettro.

Art. 2 Sede

La sede della federazione si trova presso il domicilio del presidente.

Art. 3 Scopo

I compiti e gli obiettivi della federazione consistono nella tutela degli interessi dei relativi strumenti e nella promozione della musica a plettro. Tutti gli stili vengono curati e promossi alla pari. Alla federazione spettano in prevalenza i compiti che per esperienza promettono un successo solo in ambito nazionale e in forma concentrata:

- Promozione della musica di orchestre, gruppi e solisti di mandolino, chitarra e strumenti affini, come pure la promozione e lo sviluppo del modo di suonare il mandolino e la chitarra mediante misure adeguate
- Promozione musicale delle nuove generazioni di musicisti
- Organizzazione di seminari e corsi per conservare e promuovere la formazione ed il perfezionamento qualificati dei suonatori, docenti di mandolino e chitarra e di direttori

- Rappresentanza e difesa degli interessi del ramo verso la radio, la televisione, le case editrici, le associazioni culturali, le autorità e le altre istituzioni
- Rappresentanza dei membri e dei loro interessi di fronte al pubblico
- Prendere posizione e informare terze persone sulla realtà della nostra musica e dei nostri strumenti

Art. 4 Categorie di membri

La federazione comprende associazioni (in seguito denominate «sezioni»), membri individuali e membri sostenitori.

Art. 5 Membri delle sezioni

- 1 Le associazioni vengono ammesse quali sezioni.
- 2 Quali membri delle sezioni la federazione definisce:
 - a) membri attivi dall'età di 18 anni compiuti
 - b) membri giovani fino all'età di 18 anni
- 3 Doppia appartenenza:
Una persona può essere membro di diverse sezioni. In questo caso la persona stessa indica la sezione presso la quale desidera figurare quale membro della federazione.

Art. 6 Membri individuali

Vengono ammesse quali membri individuali le persone legate alla musica mandolinistica e chitarristica che non appartengano già alla federazione quali membri attivi o giovani di una sezione. I membri giovani (fino al 18esimo anno di età) pagano la metà della quota annuale.

Art. 7 Membri sostenitori

I membri sostenitori sono persone che aiutano finanziariamente la federazione. L'assemblea generale fissa il contributo annuo. I membri sostenitori non hanno diritti od obblighi verso la federazione, sia in occasione di votazioni o sulla determinazione delle tasse sociali.

Art. 8 Ammissione

Le sezioni e i membri individuali vengono ammessi dal comitato. I membri sostenitori diventano automaticamente membri con il versamento del contributo.

Art. 9 Dimissioni ed espulsioni

- 1 Le dimissioni dalla federazione sono da comunicare al comitato per iscritto; diventano effettive con la fine dell'anno civile in corso. La quota sociale per l'anno in corso è da versare per intero. In caso di motivi fondati il comitato può permettere delle eccezioni.
- 2 Membri che con il loro comportamento danneggiano la federazione o ledono intenzionalmente gli interessi della stessa, possono essere espulsi dalla federazione per decisione dell'assemblea generale dietro proposta del comitato. L'espulsione non deve essere motivata.
- 3 Membri dimissionari ed espulsi non possono rivendicare pretese sul patrimonio della federazione.

Art. 10 Organi della federazione

Gli organi della federazione sono:

- l'assemblea generale
- il comitato e le commissioni da esso costituite
- i revisori dei conti

Art. 11 Cariche

- 1 Tutti i funzionari della federazione svolgono attività volontaria e onorifica. Hanno diritto al rimborso delle loro spese secondo regolamento.
- 2 Il regolamento spese e i compiti amministrativi straordinari devono essere autorizzati prima dall'assemblea generale.

A. Assemblea generale

Art. 12 Convocazione

- 1 L'assemblea generale viene convocata dal comitato ogni anno nel primo trimestre dell'anno successivo.
- 2 La data ed il luogo dell'assemblea sono da comunicare ai membri per iscritto almeno due mesi prima. L'ordine del giorno verrà recapitato ai membri almeno tre settimane prima.
- 3 Oltre alle trattande previste dagli statuti l'ordine del giorno deve includere le proposte inoltrate per iscritto da singoli membri al comitato almeno sei settimane prima dell'assemblea.
- 4 Le assemblee generali straordinarie vengono convocate dal comitato qualora la situazione le rendesse necessarie o qualora fosse richiesta da un quinto dei membri aventi diritto di voto.

Art. 13 Competenze

- 1 L'assemblea generale è l'organo supremo della federazione. Le competono tutti gli affari a lei assegnati dagli statuti o sottoposti dal comitato.
- 2 All'assemblea generale competono in particolare i seguenti compiti:
 1. Elezione degli scrutatori
 2. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea
 3. Approvazione del rapporto annuale
 4. Approvazione del rapporto dei revisori, dei conti e scarico degli organi direttivi
 5. Elezione del comitato, del presidente e dei revisori
 6. Radiazione di membri
 7. Avere informazioni da parte del comitato su programmi futuri
 8. Determinazione delle tasse sociali
 9. Approvazione del preventivo
 10. Approvazione e modifiche dello statuto
 11. Decidere la fusione o lo scioglimento della federazione

Art. 14 Diritto di voto

- 1 A ogni sezione competono due voti ai delegati.
- 2 Ogni quattro membri di sezione danno il diritto a un ulteriore voto di delegato. Fa stato il numero dei membri della sezione all'inizio dell'anno.
- 3 Un delegato presente all'assemblea generale può rappresentare solo quattro voti di delegato della sua sezione.
- 4 I membri individuali hanno un voto.
- 5 I membri sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 15 Votazioni

- 1 Per l'approvazione di una trattanda è necessaria la maggioranza semplice dei voti presenti, a meno che lo statuto o le prescrizioni legali non impongano un'altra proporzione di voti.
- 2 I membri del comitato votano come i membri individuali.
- 3 A parità di voti decide il presidente.

Art. 16 Direzione, votazione

- 1 Il presidente della federazione dirige l'assemblea generale.
- 2 Le decisioni avvengono di regola per voto palese, con alzata di mano. Dietro richiesta di una maggioranza semplice dei voti presenti si può procedere a uno scrutinio segreto.

Art. 17 Astensione dalla discussione ed esclusione

- 1 Un membro non ha il diritto di voto quando la delibera concerne argomenti o vertenze tra la federazione e lui medesimo, il suo coniuge o suoi parenti di primo grado.
- 2 Su richiesta i membri menzionati sopra possono essere invitati dal comitato a lasciare la sala, ma possono essere chiamati a fornire informazioni.

B. Comitato

Art. 18 Composizione

- 1 Il comitato si compone di almeno tre membri.
- 2 Ad eccezione del presidente il comitato si costituisce da sé.

Art. 19 Elezione e durata della carica

Il presidente e gli altri membri del comitato vengono eletti dall'assemblea generale per un anno e possono essere rieletti.

Art. 20 Riunioni

- 1 Le riunioni del comitato vengono convocate dal presidente secondo le necessità. Terze persone possono essere convocati quali consulenti per singoli compiti.
- 2 Il comitato può decidere alla presenza di almeno tre dei suoi membri. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti decide il presidente.
- 3 Decisioni prese mediante circolari sono parificate a decisioni prese in riunione.

Art. 21 Competenze

- 1 Il comitato è l'organo direttivo della federazione. Decide su tutti gli argomenti che non siano di competenza di altri organi per statuto, legge o decisione della federazione.
- 2 Il comitato può decidere in modo autonomo sulle spese non previste a preventivo, se ragionevoli e sopportabili.
- 3 Il comitato stabilisce i compiti e i regolamenti per le commissioni da esso elette.

Art. 22 Procura

- 1 Gli impegni della federazione sono vincolanti unicamente per mezzo delle firme collettive del presidente o vicepresidente e di un altro membro del comitato.
- 2 I membri del comitato hanno firma individuale per quanto attiene alle loro cariche.

Art. 23 Rapporti all'assemblea generale

Il comitato deve presentare ad ogni assemblea generale un rapporto sulla sua attività e un rapporto finanziario con bilancio e conto perdite e profitti.

C. Revisori dei conti

Art. 24 Elezione e durate della carica

L'assemblea generale affida la revisione dei conti a due persone singole oppure ad una sezione. I revisori possono rimanere in carica ininterrottamente solo per due periodi consecutivi (massimo 2 anni).

Art. 25 Compiti

I revisori dei conti esaminano i conti annuali con i rispettivi giustificativi e l'adeguato investimento del patrimonio. Presentano all'assemblea generale un rapporto e una proposta.

Art. 26 Introiti e responsabilità

- 1 Gli introiti della federazione sono:
 - tassa sociale dei membri
 - ricavi da interessi bancari
 - sussidi o donazioni da enti pubblici e privati
- 2 La federazione risponde solo con il suo patrimonio

Art. 27 Tasse sociali

- 1 Le tasse sociali devono essere versate entro la metà dell'anno sociale. Fa stato il numero dei soci delle sezioni all'inizio dell'anno sociale.
- 2 In caso di adesione durante l'anno le tasse sociali devono essere versate a partire dal mese di adesione.
- 3 In caso di espulsione o dimissione le tasse sociali devono essere versate integralmente per l'anno in corso.
- 4 I membri del comitato ed i membri delle commissioni permanenti sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

Art. 28 Conti annuali

L'anno sociale coincide con l'anno civile.

Art. 29 Patrimonio della federazione

- 1 Il patrimonio della federazione può essere utilizzato solo per attività definite nei presenti statuti.
- 2 I singoli membri non hanno pretese sul patrimonio della federazione.

Art. 30 Fusione e scioglimento della federazione

- 1 Solo l'assemblea generale può decidere la fusione o lo scioglimento della federazione. Per questa decisione è necessaria una maggioranza di tre quarti dei voti presenti.
- 2 In caso di scioglimento l'assemblea generale decide della destinazione del patrimonio della federazione, il quale però non potrà essere distribuito fra i membri.

Art. 31 Disposizioni transitorie

Le sezioni e i membri onorari appartenenti alla federazione secondo il vecchio statuto conservano la loro appartenenza.

Art. 32 Diritto complementare, entrata in vigore

- 1 In caso di vertenza fa stato il testo redatto in tedesco.
- 2 Il presente statuto sostituisce tutti gli statuti e le decisioni precedenti.

Attestato

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale del 29 marzo 2009, che ha avuto luogo a Horw ed entra in vigore immediatamente.

Horw, 29 marzo 2009

La presidente



Heidi Leeb

La segretaria



Melanie Velthuys